

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 20 marzo 2026

Nr. 12 - 2026



Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. **Conferimento d'azienda: come determinare il periodo di possesso delle partecipazioni**
2. **Ricercatori: proroga concessa anche in caso di figli nati dopo il primo versamento**
3. **Il trust statunitense è interposto se il beneficiario mantiene il controllo**
4. **Società estinta: sanzioni non trasmissibili ai soci**
5. **Rifiuti: IVA sul trasporto al 10%**
6. **IVA e formazione polizia locale: chiariti i confini dell'esenzione**
7. **Credito per le imposte estere anche in assenza di dichiarazione dei redditi**
8. **Caro carburanti: accise ridotte dal 19 marzo 2026 per 20 giorni**

Conferimento d'azienda: come determinare il periodo di possesso delle partecipazioni

L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC), con la Norma di Comportamento n. 235/2026, ha chiarito che per le partecipazioni sociali ricevute in esito ai conferimenti d'azienda o di ramo d'azienda, se regolati, sul piano fiscale, dall'articolo 176 del TUIR, ai fini dell'individuazione del relativo periodo di possesso si tiene conto, per finzione giuridica, anche del lasso di tempo in cui si è protratta la titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto di conferimento.

L'AIDC evidenzia come l'articolo 176, comma 4, del TUIR, disponga al primo periodo che il compendio aziendale trasferito alla conferitaria si considera, unitariamente e nel suo complesso, nella titolarità di questa anche per il lasso di tempo in cui risultava nella titolarità del conferente, non assumendo, quindi, alcun rilievo le vicende ascrivibili ai singoli elementi che compongono il compendio aziendale conferito.

Il secondo periodo stabilisce che la partecipazione ricevuta dal conferente si considera iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nei precedenti bilanci in cui risultavano iscritti i beni del compendio aziendale conferito, statuendo in tal modo piena continuità temporale tra la titolarità del bene di primo grado (il compendio aziendale conferito) e quello di secondo grado (la partecipazione al capitale della conferitaria attribuita al conferente).

Non assume, quindi, alcun rilievo il periodo di possesso dei singoli elementi patrimoniali che lo compongono; lo stesso vale anche ai fini del soddisfacimento del periodo minimo di possesso

delle partecipazioni sociali previsto dalla disciplina di cui all'articolo 87, comma 1, lett. a) del TUIR, ai fini dell'accesso al regime della *participation exemption* in ipotesi di successivo realizzo delle stesse.

L'azienda, infatti, rappresenta un compendio patrimoniale le cui vicende fiscali debbono essere unitariamente inquadrare.

Se, in ipotesi di eventi realizzativi aventi per oggetto un compendio aziendale, la plusvalenza deve essere unitariamente determinata, si deve quindi giungere alla medesima conclusione anche in ipotesi di realizzo della partecipazione ottenuta in esito al conferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda cui si applica il generale principio di neutralità fiscale.

Lo stesso, infatti, impone che ogni posizione fiscale afferente al compendio aziendale conferito si trasferisca sulla partecipazione ricevuta dal conferente.

Non solo, quindi, in termini di costo fiscale, bensì anche ai fini del computo del periodo di possesso dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto di conferimento e, allo stesso modo, del periodo di possesso della partecipazione attribuita al conferente, da assumersi in virtù della finzione giuridica espressamente voluta dal legislatore.

Ricercatori: proroga concessa anche in caso di figli nati dopo il primo versamento

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 marzo 2026, n. 80, ha chiarito che l'opzione per la proroga del regime dei docenti e

ricercatori che si sono trasferiti in Italia prima del periodo d'imposta 2020 deve essere esercitata, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10% o del 5%, in occasione di ciascun evento rilevante, quale ad esempio la nascita di un figlio. In linea generale, ogni figlio comporta un nuovo versamento per accedere all'ulteriore estensione del regime.

Fa eccezione il caso in cui il figlio successivo nasca prima della scadenza del termine del 30 giugno entro cui deve essere versata l'imposta relativa alla proroga già spettante: in tal caso, l'estensione può essere accorpata, evitando duplicazioni di costo.

Un professore universitario, dopo essere stato residente all'estero, ha beneficiato per il periodo 2019-2022 del regime agevolativo a favore dei docenti e ricercatori disciplinato dall'articolo 44 del DL n. 78/2010, che permette di detassare nella misura del 90% la retribuzione del docente o ricercatore.

Nel caso di specie, dopo aver fruito del regime in questione per il periodo ordinario, il contribuente aveva esercitato nel mese di aprile 2023 l'opzione per la proroga per estendere il regime ad otto anni complessivi, versando l'imposta sostitutiva entro la scadenza del 30 giugno 2023, in presenza di un figlio minorenni nato nel 2018.

Nel corso del 2023 era nata una seconda figlia, ma successivamente al termine del 30 giugno. Il contribuente riteneva che il pagamento già effettuato fosse sufficiente per accedere direttamente all'estensione più lunga (pari a undici periodi d'imposta complessivi), sostenendo che il requisito della presenza di due figli dovesse essere verificato con riferimento all'intero periodo d'imposta in cui si verifica la nascita e non al momento del versamento dell'imposta sostitutiva.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il requisito deve essere posseduto al momento dell'esercizio dell'opzione, che coincide con il versamento entro il 30 giugno. In particolare, la presenza di uno o più figli deve sussistere proprio a tale data.

Nel caso di specie, quindi, il contribuente aveva un solo figlio al 30 giugno 2023 e può accedere esclusivamente alla prima estensione del regime, restando necessario un nuovo versamento per beneficiare dell'ulteriore proroga.

Il trust statunitense è interposto se il beneficiario mantiene il controllo

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 marzo 2026, n. 81, ha reso chiarimenti in ordine alla qualificazione fiscale di un trust statunitense (costituito secondo le leggi del Delaware) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del DPR n. 600/1973.

L'istante, prossima a trasferire la propria residenza fiscale in Italia nel 2026, era beneficiaria primaria di un trust irrevocabile costituito in Delaware nel 2024. Il trust era stato originato da una precedente struttura del 2008 in cui la donna ricopriva il ruolo di Investment Advisor e poteva rimuovere il Trustee.

Nella nuova configurazione, la contribuente sosteneva che il trust fosse un soggetto passivo autonomo (non interposto) per le seguenti ragioni: (i) il Trustee (una società bancaria) avrebbe avuto piena discrezionalità sulle distribuzioni; (ii) i poteri di nomina e rimozione di advisor e trustee erano stati affidati a un avvocato statunitense indipendente; (iii) la beneficiaria avrebbe avuto accesso al patrimonio solo al compimento del 108° anno di età o in caso di chiusura anticipata decisa dal Trustee.

L'Agenzia delle Entrate ha analizzato la fattispecie, richiamando i principi di segregazione patrimoniale. Il punto cardine è il reale spossessamento del disponente/beneficiario: se il potere gestionale del trustee è limitato o condizionato dalla volontà di questi soggetti, il trust è considerato una mera interposizione nel possesso dei redditi.

Nel caso di specie, l'Agenzia ha rilevato che l'atto istitutivo permetteva alla beneficiaria di assegnare tramite testamento o contratto fiduciario le quote del capitale rimanente ai propri discendenti, stabilendo proporzioni e modalità. Inoltre, nonostante le modifiche formali per sollevare l'istante da ruoli attivi (come l'Investment Advisor), l'Agenzia riteneva che la stessa avesse conservato un notevole potere di influenza.

Poiché mancava un reale spossessamento, il trust è stato dichiarato interposto. Questo comporta che, una volta acquisita la residenza fiscale italiana, l'istante deve: (i) imputarsi i redditi prodotti dal trust come se fossero propri; (ii) assolvere gli

obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) per le attività detenute all'estero dal trust; (iii) versare le imposte patrimoniali IVIE (sull'immobile di New York detenuto tramite LLC) e IVAFE (sul portafoglio finanziario).

Società estinta: sanzioni non trasmissibili ai soci

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5986, depositata il 17 marzo 2026, ha statuito che con l'estinzione della società, le sanzioni tributarie non sono trasmissibili ai soci.

I giudici di legittimità hanno *in primis* rilevato la distinzione tra sanzioni civili, che hanno funzione risarcitoria e sono trasmissibili, e sanzioni amministrative e tributarie, che possiedono un carattere afflittivo e punitivo. Quindi, la Corte ha dato atto dell'esistenza di un divergente orientamento in merito alla trasmissibilità delle sanzioni ai soci della società estinta.

Secondo l'orientamento favorevole alla sanzionabilità, l'estinzione della società integra un fenomeno successorio in cui i soci subentrano nei debiti sociali, inclusa l'obbligazione sanzionatoria, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione.

Infatti, l'esclusione della trasmissibilità delle sanzioni creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto agli altri creditori e permetterebbe ai soci di beneficiare indebitamente del risparmio d'imposta derivante dall'illecito.

Invece, secondo l'orientamento contrario, le sanzioni tributarie hanno carattere punitivo non risarcitorio. Colpiscono, pertanto, esclusivamente l'autore della violazione e non possono trasmettersi a soggetti diversi (i soci), in ossequio al principio di personalità della responsabilità.

L'articolo 8 del DLgs n. 472/1997, che vieta la trasmissione delle sanzioni agli eredi, non è norma eccezionale ma l'espressione di un principio generale, applicabile per analogia anche al fenomeno successorio che si verifica con l'estinzione della società.

In tale contesto la Cassazione ha richiamato l'articolo 7 del DL n. 269/2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva delle sanzioni

amministrative tributarie alla persona giuridica. Sebbene la norma si riferisca alla società "in vita", la sua ratio, per coerenza sistematica, va estesa anche alla fase successiva all'estinzione.

A questo proposito, secondo la Corte di Cassazione, il comma 2 bis, introdotto all'articolo 2 nel DLgs 472/1997 dal DLgs 87/2024, in base al quale la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, è esclusivamente a carico della società (anche non di capitali) non è una norma innovativa, ma una disposizione a carattere "ricognitivo" che ha chiarito e formalizzato un principio già immanente nel sistema.

Tale qualificazione implica l'applicazione retroattiva della nuova norma. Essa, infatti, non crea una nuova disciplina per il futuro, ma chiarisce la corretta interpretazione del sistema sanzionatorio tributario, anche per le violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

Di conseguenza, secondo questo orientamento, il principio in questione (riferito agli enti senza personalità giuridica) deve essere applicato anche a fattispecie sorte in periodi d'imposta precedenti alla riforma del 2024.

Rifiuti: IVA sul trasporto al 10%

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta alla Consulenza giuridica del 17 marzo 2026, n. 6, ha chiarito che l'IVA con aliquota agevolata del 10% si applica a tutte le fasi di trasporto, incluse quelle verso discariche o inceneritori, a condizione che l'operazione sia considerata ontologicamente autonoma, rispetto allo smaltimento finale.

L'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha chiarito l'ambito di applicazione dell'IVA nel settore dei rifiuti dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2025).

Nonostante, il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero energetico siano ora soggetti all'aliquota ordinaria del 22%, l'attività di trasporto puro mantiene l'aliquota agevolata del 10%, indipendentemente dalla destinazione finale dei rifiuti o dalle causali di smaltimento indicate.

Infatti, la Legge n. 207/2024 ha modificato il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972 e, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si prevede l'applicazione:

- dell'IVA con aliquota ordinaria (22%): per le operazioni terminali di smaltimento, ovvero il conferimento in discarica (D1) e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia (D10 e D11);
- dell'IVA con aliquota agevolata (10%): per le altre prestazioni di gestione, tra cui stoccaggio (D15), messa in riserva (R13), recupero (R1-R12) e smaltimento non terminale (D2-D9, D12-D14).

Il dubbio sollevato dalle associazioni di categoria riguardava se il trasporto di rifiuti destinati a discarica (D1) dovesse seguire la sorte dello smaltimento finale (22%) o restare agevolato.

L'Agenzia delle Entrate, recependo il parere tecnico del MASE, ha stabilito che il trasporto costituisce un'operazione di gestione dei rifiuti "ontologicamente autonoma e distinta".

Di conseguenza ha chiarito che l'esclusione dall'IVA agevolata riguarda esclusivamente la consegna fisica (conferimento) dei rifiuti agli impianti di smaltimento finale; il trasporto non è considerato una prestazione accessoria allo smaltimento.

Nel dettaglio, l'Agenzia ha concluso che:

- le società che svolgono esclusivamente attività di trasporto devono applicare l'aliquota del 10% anche per trasporti verso discariche (causale D1);
- per il trasporto con causale di messa in riserva (R13), l'aliquota resta al 10% senza necessità di verificare la destinazione finale successiva del rifiuto;
- in generale, ogni prestazione di trasporto di rifiuti urbani e speciali (individuati dall'art. 184 del TUA) gode dell'aliquota ridotta.

IVA e formazione polizia locale: chiariti i confini dell'esenzione

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 12 marzo 2026, n. 79, ha chiarito che le attività di formazione, addestramento e aggiornamento professionale erogate a favore dei

comandi di polizia locale rientrano nel regime di esenzione IVA.

Il chiarimento si fonda sul disposto dell'articolo 14, comma 10, della Legge n. 537/1993, che estende l'esenzione IVA (art. 10, n. 20, del DPR n. 633/1972) ai corsi destinati al personale degli enti pubblici. Nel dettaglio beneficiano dell'esenzione i corsi relativi a addestramento all'uso delle armi da fuoco per fini istituzionali; abilitazione all'uso del distanziatore telescopico; utilizzo dello spray OC (Oleum Capsicum).

L'obiettivo della norma è evitare che l'IVA gravi sulla spesa pubblica, limitando la capacità degli enti di investire nella preparazione del proprio personale. Per beneficiare dell'esenzione, l'Agenzia specifica che devono sussistere precisi requisiti:

- soggettivo: i corsi devono essere destinati al personale di enti pubblici. In questo caso, i soggetti che erogano la formazione non necessitano di un riconoscimento formale specifico se il committente è un ente pubblico;
- oggettivo: l'attività deve avere natura di aggiornamento, riqualificazione o formazione professionale volta a migliorare lo svolgimento delle funzioni d'istituto.

Nel caso esaminato una società forniva, oltre alla formazione, anche i dispositivi fisici (distanziatori e supporti) a fronte di un unico corrispettivo onnicomprensivo. In questa circostanza, poiché il contratto non distingue la quota di prezzo riferita ai beni (soggetti a IVA) da quella riferita alla formazione (esente), l'esenzione non può essere applicata. Di conseguenza, l'intero importo della fattura deve essere assoggettato all'aliquota IVA ordinaria.

Credito per le imposte estere anche in assenza di dichiarazione dei redditi

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5909 depositata il 16 marzo 2026, è intervenuta sul riconoscimento del credito ex articolo 165, del TUIR per le imposte assolate all'estero su un reddito da lavoro dipendente prodotto in precedenti periodi d'imposta.

La contestazione traeva origine da un controllo formale ex articolo 36-ter del DPR n. 600/1973

con conseguente emissione di una cartella di pagamento.

I giudici hanno confermato l'impostazione giurisprudenziale secondo la quale il credito per le imposte assolate all'estero ex articolo 165 del TUIR spetta indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o dalla mancata indicazione nella dichiarazione del reddito di fonte estera, in quanto deriva dall'obbligo assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato.

Ne deriva che la detrazione può essere riconosciuta in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento. Fermo restando che l'imposta estera deve essere pagata a titolo definitivo, si precisa che il relativo credito spetta anche se non indicato nella dichiarazione del periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto, ai sensi dell'articolo 165, comma 4, del TUIR.

Caro carburanti: accise ridotte dal 19 marzo 2026 per 20 giorni

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2026 n. 64 è stato pubblicato il D.L. n. 33/2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, ovvero di un intervento di natura temporanea ed emergenziale per far fronte al caro-carburanti, conseguente alle tensioni internazionali connesse al conflitto in atto.

Le misure sono volte a ridurre, per un periodo di 20 giorni a decorrere dal 19 marzo 2026, la tassazione su gasolio, benzina e GPL.

Tassazione su gasolio, benzina e GPL

L'articolo 1 contiene misure di prevenzione e contrasto a fenomeni speculativi. In particolare, viene rafforzata l'attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti da parte del Garante dei

prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per un periodo di tre mesi, le compagnie petrolifere saranno tenute a comunicare e pubblicare i prezzi consigliati, che saranno oggetto di sorveglianza da parte del Garante, con previsione di sanzioni in caso di inadempimento.

Tra l'altro è stato istituito un sistema di controllo rafforzato volto a individuare eventuali anomalie nei prezzi e a contrastare pratiche speculative, attraverso verifiche lungo l'intera filiera e segnalazioni alle autorità competenti.

L'articolo 2 introduce, invece, misure in materia di accise prevedendo che le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (DLgs n. 504/1995), sono rideterminate, dal 19 marzo 2026 e fino al ventesimo giorno successivo.

Autotrasporto e pesca

Gli articoli 3 e 4 introducono disposizioni a favore dei settori dell'autotrasporto e della pesca. Per il settore dell'autotrasporto viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per la maggior spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al mese di febbraio 2026.

Criteri e modalità applicativi saranno stabiliti con successivo decreto. Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026. Per quanto riguarda il settore della pesca viene riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |